



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati



AGOSTO 2024

Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	5
SEZIONE SECONDA	9
SEZIONE TERZA	11
SEZIONE QUARTA	22
SEZIONE QUINTA	25
SEZIONE SESTA	35
SEZIONE FERIALE	44

AGOSTO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Nel mese di agosto non ci sono pubblicazioni.

AGOSTO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 33049 del 16/07/2024 Cc. (dep. **23/08/2024**) Rv. **286688-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: GIP TRIBUNALE LECCE. P.M. TOCCI STEFANO. (Diff.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE LECCE, 30/05/2024

657004 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - Sentenza che dichiara estinto il reato per l'esito positivo della messa alla prova - Idoneità a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione - Esclusione - Ragioni.

In tema di esecuzione, la sentenza che dichiara estinto il reato per l'esito positivo della messa alla prova, pur determinando gli effetti preclusivi di cui all'art. 168-bis, comma quarto, cod. pen., e pur dovendo essere iscritta per estratto nel casellario giudiziale, non è idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, non contenendo statuizioni suscettibili di implicazioni esecutive.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30004 del 2013 Rv. 256215-01, N. 9547 del 2018 Rv. 272491-01

Sez. 1, Sentenza n. 33047 del 16/07/2024 Cc. (dep. **23/08/2024**) Rv. **286687-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: GIP TRIBUNALE NAPOLI NORD. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Dich. insussistente il conflitto, GIP TRIBUNALE NAPOLI NORD, 30/05/2024

673138 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO - Controversia sulla proprietà delle cose sequestrate - Provvedimento di rimessione al giudice civile - Termine perché le parti incardinino la controversia innanzi ad esso - Indicazione - Inerzia delle parti - Conseguenze.

Quando il giudice penale rimette a quello civile, ex art. 263, comma 3, cod. proc. pen., la risoluzione della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, l'inerzia delle parti nell'incardinare il giudizio civile entro il termine indicato nel provvedimento, ovvero, in mancanza, entro il termine di tre mesi dalla sua comunicazione - lasso temporale da ritenersi, secondo il modello procedimentale ricavabile dall'art. 50, comma 1, cod. proc. civ., sintomatico dell'assenza di interesse delle parti a coltivare la controversia - determina il ripristino della competenza del giudice penale. (In motivazione la Corte ha aggiunto che alla scadenza del termine il giudice penale deve fissare udienza innanzi a sé, ex art. 127, cod. proc. pen., onde verificare se le parti abbiano incardinato il giudizio davanti al giudice civile, o se, invece, siano rimaste inerti, assumendo le decisioni consequenziali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21273 del 2017 Rv. 270131-01, N. 51692 del 2023 Rv. 285677-01, N. 38418 del 2015 Rv. 264532-01, N. 26914 del 2013 Rv. 255747-01, N. 19674 del 2022 Rv. 283173-01, N. 6562 del 2024 Rv. 285949-01, N. 29811 del 2020 Rv. 279820-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 31753 del 01/07/2024 Cc. (dep. **02/08/2024**) Rv. **286810-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: VIOLA MARCELLO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 12/03/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative - Norme introdotte dal decreto legge n. 152 del 1991 - Natura sostanziale - Conseguenze - Irretroattività - Norme introdotte dal decreto legge n. 306 del 1992 - Natura sostanziale - Esclusione.

In tema di accesso alle misure alternative e alla liberazione condizionale, hanno natura sostanziale le disposizioni restrittive introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sicché le stesse, alla luce della lettura dell'art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, non possono essere applicate retroattivamente, mentre non hanno analoga natura le disposizioni introdotte dall'art. 15 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che hanno inciso solo sulle modalità di funzionamento degli istituti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 1 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 15 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Differmi: N. 999 del 2000 Rv. 215502-01, N. 24767 del 2006 Rv. 234294-01 Rv. 234295-01, N. 11580 del 2013 Rv. 255310-01

Massime precedenti Vedi: N. 39984 del 2019 Rv. 277486-01, N. 17203 del 2020 Rv. 279215-01, N. 37053 del 2020 Rv. 280098-01

Massime precedenti Differmi Sezioni Unite: N. 24561 del 2006 Rv. 233976-01

Sez. 1, Sentenza n. 32412 del 20/06/2024 Cc. (dep. **09/08/2024**) Rv. **286659-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: PARRINO IVANO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CATANZARO, 11/05/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Determinazione dello spazio individuale minimo intramurario - Spazio occupato da letti singoli - Computabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 11207 del 2024 Rv. 286126-01, N. 18760 del 2023 Rv. 284510-01, N. 21495 del 2023 Rv. 284701-01, N. 21494 del 2023 Rv. 284700-01

Massime precedenti Difformi: N. 32581 del 2023 Rv. 285056-01, N. 12774 del 2022 Rv. 282850-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6551 del 2021 Rv. 280433-01

Sez. 1, Sentenza n. 32394 del 11/04/2024 Cc. (dep. 09/08/2024) Rv. 286716-01

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Relatore:* **MAGI RAFFAELLO.**
Imputato: **CASA CIRCONDARIALE DI NUORO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)**

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 27/10/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Reclamo ex art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 - Inerenza ad un diritto soggettivo - Poteri conformativi riconosciuti all'amministrazione penitenziaria - Rilevanza - Esclusione - Valutazione del magistrato di sorveglianza - Oggetto.

In tema di ordinamento penitenziario, l'inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all'amministrazione penitenziaria poteri conformativi delle modalità di esercizio di quel diritto, sicché in casi del genere la valutazione giudiziale deve investire la ragionevolezza dei limiti alla fruizione del diritto imposti dagli atti regolativi dell'amministrazione, e l'idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone il contenuto fondamentale.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28258 del 2021 Rv. 281998-01, N. 23533 del 2020 Rv. 279456-01, N. 17489 del 2024 Rv. 286328-01, N. 15153 del 2023 Rv. 284433-01, N. 5691 del 2023 Rv. 283974-01

AGOSTO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Nel mese di agosto non ci sono pubblicazioni

AGOSTO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 32764 del 11/07/2024 Ud. (dep. **21/08/2024**) Rv. **286705-01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: GALTERIO DONATELLA. Relatore: GALTERIO DONATELLA. Imputato: C. P.M. PARASPORO CINZIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 09/11/2023

673086 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA - Progressione dichiarativa da parte di vittima minorenni di reati sessuali - Presunzione di inattendibilità delle dichiarazioni rese - Insussistenza - Presunzione di usura della fonte dichiarativa - Insussistenza.

In tema di valutazione della prova testimoniale, la progressione dichiarativa caratterizzante le rivelazioni della persona offesa minorenni, vittima di reati sessuali, non è, di per sé, indicativa dell'inattendibilità della fonte, né la pluralità delle sue audizioni ne determina necessariamente l'usura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196

Massime precedenti Conformi: N. 6710 del 2021 Rv. 281005-02

Massime precedenti Vedi: N. 39994 del 2007 Rv. 237952-01, N. 29612 del 2010 Rv. 247740-01, N. 46592 del 2017 Rv. 271064-01, N. 4069 del 2008 Rv. 238543-01

Sez. 3, Sentenza n. 33287 del 10/07/2024 Ud. (dep. **29/08/2024**) Rv. **286844-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: PAPARAZZO ANGELO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 08/09/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Reati di deposito incontrollato di rifiuti e di discarica abusiva - Contenuto - Distinzione - Indicazione.

In tema di reati ambientali, la contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva. (In motivazione, la Corte ha precisato che, tra i due reati, si verifica un fenomeno di "progressione criminosa", risolvibile sulla base del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regime sanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 18399 del 2017 Rv. 269914-01, N. 18667 del 2021 Rv. 281250-01, N. 38662 del 2014 Rv. 260380-01, N. 25548 del 2019 Rv. 276009-01, N. 39027 del 2018 Rv. 273918-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 33213 del 20/06/2024** Ud. (dep. **28/08/2024**) Rv. **286760-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE**. Estensore: **SCARCELLA ALESSIO**. Relatore: **SCARCELLA ALESSIO**. Imputato: **DAGOSTINO LUIGI**. P.M. **SECCIA DOMENICO**. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 12/01/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Integrale adempimento dell'obbligo tributario - Attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 - Configurabilità - Apprezzabilità anche come condotta susseguente al reato ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen. ai fini della concessione delle attenuanti generiche - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati tributari, l'integrale adempimento dell'obbligo tributario, determinando il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere favorevolmente apprezzato, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., quale condotta susseguente al reato, ai fini della concessione anche delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., stante l'impossibilità di valorizzare in maniera duplice la medesima condotta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 com. 2 lett. 3), Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20818 del 2002 Rv. 222020-01, N. 40765 del 2015 Rv. 264905-01, N. 9883 del 2020 Rv. 278671-01, N. 17015 del 2023 Rv. 284495-01, N. 5895 del 2003 Rv. 223482-01, N. 25227 del 2017 Rv. 270669-01

Sez. 3, **Sentenza n. 32282 del 20/06/2024** Cc. (dep. **08/08/2024**) Rv. **286711-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE**. Estensore: **SCARCELLA ALESSIO**. Relatore: **SCARCELLA ALESSIO**. Imputato: **MAXIM COSTANTIN CATALIN**. P.M. **SECCIA DOMENICO**. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' SIENA, 05/10/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Adempimento integrale del debito tributario conseguente a procedura conciliativa - Mantenimento del sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato - Esclusione - Ragioni - Precisazioni.

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'intervenuto integrale adempimento del debito tributario conseguente alla procedura conciliativa con l'Amministrazione finanziaria esclude il mantenimento del sequestro preventivo funzionale alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato, venendo meno il nesso di necessaria strumentalità tra l'ablazione delle somme corrispondenti alle imposte evase e l'esigenza del loro recupero. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'enunciato principio, in ragione dell'intervenuta transazione fiscale, vale anche se la quantificazione dell'imposta evasa operata in sede amministrativa diverge rispetto a quella acquisita in sede penale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36464 del 2015 Rv. 265059-01, N. 28225 del 2016 Rv. 267334-01 Rv. 267334-01, N. 8226 del 2021 Rv. 281586-01, N. 51038 del 2018 Rv. 274094-01, N. 1893 del 2012 Rv. 251797-01, N. 1199 del 2012 Rv. 251893-01, N. 20887 del 2015 Rv. 263409-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 32769 del 19/06/2024** Cc. (dep. 21/08/2024) Rv. 286869-01

Presidente: **SARNO GIULIO**. Estensore: **SCARCELLA ALESSIO**. Relatore: **SCARCELLA ALESSIO**. Imputato: **MAURIELLO ANGELICA**. P.M. **PRATOLA GIANLUIGI**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 15/12/2023

661154 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE - Prova nuova - Prove già acquisite nel giudizio di merito - Valutazione congiunta o comparata delle seconde rispetto alla prima - Necessità - Giudizio sull'affidabilità della prova nuova - Necessario superamento di quest'ultimo prima di operare la valutazione congiunta o comparata della prova nuova con quelle già acquisite - Sussistenza - Mancato superamento del giudizio di affidabilità - Conseguenze.

In tema di revisione, la valutazione congiunta, ovvero comparata, delle prove già acquisite nel giudizio conclusosi con condanna definitiva con quelle nuove va distinta dal giudizio concernente l'affidabilità di queste ultime, posto che la prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate, idonee a fondare una condanna definitiva, solo se valutata immune da profili di inaffidabilità, non sussistendo, invece, nessun obbligo, per il giudice della revisione, di attivare il contraddittorio sulla prova nuova al fine di dichiarare inammissibile o di rigettare l'istanza di revisione ove il giudizio si concluda in senso opposto, quand'anche la declaratoria intervenga nella fase rescissoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14591 del 2007 Rv. 236153-01, N. 35399 del 2019 Rv. 277072-01, N. 38276 del 2016 Rv. 267786-01

Sez. 3, **Sentenza n. 32767 del 11/06/2024** Cc. (dep. 21/08/2024) Rv. 286761-01

Presidente: **SARNO GIULIO**. Estensore: **CORBO ANTONIO**. Relatore: **CORBO ANTONIO**. Imputato: **PUZZUOLI ANGELO**. P.M. **NATALINI ALDO**. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE ISERNIA, 08/05/2023

657057 ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE - Incidente di esecuzione - Finalizzato alla rideterminazione delle spese processuali liquidate in una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad oblazione - Ammissibilità - Esclusione - Necessaria proposizione di opposizione innanzi al giudice civile.

In tema di spese di giustizia, è inammissibile l'incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la rideterminazione delle spese processuali liquidate con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta oblazione, dovendo la domanda essere proposta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito della questione è tenuto a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione, onde non precludere la riproposizione della domanda al giudice civile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 165, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6293 del 1997 Rv. 208690-01, N. 50974 del 2019 Rv. 277866-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 491 del 2012 Rv. 251265-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 32763 del 11/06/2024** Ud. (dep. **21/08/2024**) Rv. **286736-01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: HAMZA SAID - CUI 059LNUH. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 30/03/2023

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - False indicazioni riportate nell'istanza per l'ottenimento del reddito di cittadinanza - Istanza non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale - Delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019 - Configurabilità - Ragioni.

Integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, la falsa attestazione contenuta in un'istanza inoltrata in via telematica all'INPS in funzione dell'ottenimento del reddito di cittadinanza, non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice dell'amministrazione digitale), atteso che l'irrituale sottoscrizione, non determinando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l'effetto costituito dall'erogazione del sussidio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 65 com. 1, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 318 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 33431 del 2021 Rv. 281814-02, N. 7541 del 2024 Rv. 285964-01, N. 23265 del 2024 Rv. 286413-01, N. 38383 del 2022 Rv. 283949-01, N. 34055 del 2021 Rv. 281704-01, N. 1351 del 2022 Rv. 282637-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49686 del 2023 Rv. 285435-01

Sez. 3, **Sentenza n. 33149 del 07/06/2024** Ud. (dep. **27/08/2024**) Rv. **286751-01**

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: V. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 18/04/2023

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Sospensione condizionale - Divieto di concessione del beneficio introdotto dall'art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicabilità ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che i criteri cui occorre fare riferimento, in tal caso, per l'applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che

SEZIONE TERZA

darebbero altrimenti origine a una "tertia lex" non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. I) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 12/06/2003 num. 134 art. 4 com. 1 lett. A), Costituzione art. 25 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10607 del 2003 Rv. 224500-01, N. 46458 del 2009 Rv. 245618-01, N. 46157 del 2021 Rv. 282551-01, N. 29504 del 2018 Rv. 273082-01, N. 13207 del 2022 Rv. 282936-01

Sez. 3, Sentenza n. 33152 del 07/06/2024 Ud. (dep. **27/08/2024**) Rv. **286841-02**

Presidente: **GALTERIO DONATELLA.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **ODOLI LUCA. P.M. COCOMELLO ASSUNTA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 16/11/2023

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Aggravante del numero delle persone ex art. 416, comma quinto, cod. pen. - Consapevolezza della partecipazione dei correi - Necessità - Esclusione.

In tema di associazione per delinquere, l'aggravante del numero delle persone, di cui all'art. 416, comma quinto, cod. pen., non richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente a integrarla.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 112 com. 1 lett. 1), Cod. Pen. art. 416 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 27523 del 2017 Rv. 271126-01, N. 36755 del 2022 Rv. 283735-01

Sez. 3, Sentenza n. 33152 del 07/06/2024 Ud. (dep. **27/08/2024**) Rv. **286841-01**

Presidente: **GALTERIO DONATELLA.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **ODOLI LUCA. P.M. COCOMELLO ASSUNTA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 16/11/2023

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Provvedimento di rigetto all'accesso ai programmi di giustizia riparativa emesso nel corso degli atti preliminari o del dibattimento - Impugnabilità - Condizioni.

L'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen., emessa durante il compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento può essere impugnata, ex art. 586, comma 1, cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta risulti avanzata dall'imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6), Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 45 ter, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 58

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 6595 del 2024 Rv. 285930-01, N. 25367 del 2023 Rv. 285639-01, N. 646 del 2024 Rv. 285764-01, N. 32360 del 2023 Rv. 284926-01

Sez. 3, Sentenza n. 33221 del 05/06/2024 Cc. (dep. **28/08/2024**) Rv. **286763-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **GALTERIO DONATELLA.** *Relatore:* **GALTERIO DONATELLA.** *Imputato:* **PMT C/ PASTELLA ANTONIO. P.M. PEDICINI ETTORE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE NAPOLI NORD, 25/01/2024

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Giudice dell'udienza preliminare - Erronea declaratoria di nullità per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Atto abnorme - Esclusione - Ragioni.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, rilevata la nullità della notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur ritualmente eseguita, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento e non risulta avulso dal sistema, costituendo espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5159 del 2014 Rv. 258569-01, N. 15779 del 2023 Rv. 284543-01, N. 28302 del 2021 Rv. 281798-01, N. 14579 del 2010 Rv. 247030-01, N. 20011 del 2016 Rv. 266895-01, N. 50135 del 2017 Rv. 271185-01, N. 46640 del 2015 Rv. 265204-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42603 del 2023 Rv. 285213-02, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 3, Sentenza n. 32117 del 29/05/2024 Ud. (dep. **07/08/2024**) Rv. **286865-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **MENGONI ENRICO.** *Relatore:* **MENGONI ENRICO.** *Imputato:* **DELLA CORTE GIOVANNI. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 19/01/2024

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Reati contro l'ambiente - Delitto di omessa bonifica - Contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti - Differenze - Indicazione.

In tema di reati contro l'ambiente, il delitto di omessa bonifica, previsto dall'art. 452-terdecies cod. pen., si differenzia dalla contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto il primo presuppone una condotta avente potenzialità inquinanti, mentre la seconda richiede l'abbandono dei rifiuti, in esso compreso anche il deposito incontrollato e l'immissione nelle acque, da cui non derivi un evento potenzialmente in grado di inquinare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 terdecies, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2199 del 2020 Rv. 277646-01, N. 39430 del 2018 Rv. 273840-01, N. 31291 del 2019 Rv. 276301-01, N. 24724 del 2007 Rv. 236954-01, N. 26518 del 2024 Rv. 286611-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 32280 del 16/05/2024** Cc. (dep. **08/08/2024**) Rv. **286710-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.**
Relatore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **PRISCO CARMELO. P.M. PEDICINI ETTORE.** (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE MILANO, 26/02/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reato di omesso versamento dell'Iva - Reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate - Criterio di individuazione della competenza per territorio - Luogo di consumazione del reato - Individuazione - Sede effettiva dell'azienda - Esclusione - Luogo di adempimento dell'obbligazione tributaria - Conseguenze.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, in assenza di elementi certi in ordine all'avvenuto principio di pagamento dell'imposta idonei a consentire l'individuazione dell'effettivo "locus commissi delicti", non può farsi riferimento al criterio della sede effettiva del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell' art. 8 cod. proc. pen., con la conseguenza che, ove tale determinazione sia impossibile, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che esigenze di certezza del diritto postulano la svalutazione del criterio della sede effettiva, il cui accertamento, in quanto ancorato al dato fattuale dell'effettività di tale sede, determina un inutile aggravio per l'azione amministrativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 18, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 49 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 6529 del 2020 Rv. 278597-01, N. 44274 del 2014 Rv. 260801-01, N. 23928 del 2024 Rv. 286549-01, N. 17060 del 2019 Rv. 275942-01

Massime precedenti Difformi: N. 20504 del 2014 Rv. 259783-01, N. 27701 del 2014 Rv. 260110-01, N. 13610 del 2019 Rv. 275901-01, N. 23784 del 2017 Rv. 269983-01

Massime precedenti Vedi: N. 27606 del 2020 Rv. 280275-01, N. 42147 del 2019 Rv. 277984-03

Sez. 3, **Sentenza n. 33116 del 08/05/2024** Cc. (dep. **26/08/2024**) Rv. **286839-01**

Presidente: **GALTERIO DONATELLA.** *Estensore:* **CORBETTA STEFANO.** *Relatore:* **CORBETTA STEFANO.** *Imputato:* **BUSHI ELTON. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.** (Diff.)

Annula in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' TRENTO, 28/11/2023

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Determinazione del profitto del reato - Mancanza di autonoma valutazione - Nullità - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari reali, non è affetto da nullità il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca non corredato da un'autonoma valutazione del giudice in ordine alla determinazione del profitto del reato, essendo questa imposta, in forza del richiamo all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., solo con riguardo ai presupposti applicativi della misura ablativa, costituiti dal "fumus commissi delicti" e dal "periculum in mora".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod.

SEZIONE TERZA

Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 48248 del 2019 Rv. 277840-01, N. 8951 del 2016 Rv. 265833-01, N. 2257 del 2017 Rv. 268800-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18954 del 2016 Rv. 266789-01

Sez. 3, Sentenza n. 33139 del 08/05/2024 Ud. (dep. **27/08/2024**) Rv. **286840-01**

Presidente: **GALTERIO DONATELLA.** *Estensore:* **CORBETTA STEFANO.** *Relatore:* **CORBETTA STEFANO.** *Imputato:* **BACIO TERRACINO MASSIMO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO NAPOLI, 21/10/2022

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Circostanza aggravante dell'ingente quantità - Sussistenza - Perizia sulla sostanza oggetto di sequestro - Necessità - Esclusione - Condizioni.

In tema di stupefacenti, può ritenersi configurabile l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur in mancanza di perizia, nel caso in cui, alla stregua del complessivo compendio probatorio, emerga che il principio attivo estraibile dalla sostanza in sequestro, oggetto, quindi, di pesatura, abbia raggiunto la "soglia minima", ravvisabile allorquando la quantità risulti superiore, per le cd. "droghe pesanti", a 2.000 volte e, per le cd. "droghe leggere", a 4.000 volte, il valore massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DM min. SAL 11/04/2006

Massime precedenti Conformi: N. 34255 del 2014 Rv. 260640-01, N. 10961 del 2013 Rv. 255221-01

Massime precedenti Vedi: N. 15137 del 2019 Rv. 275968-02, N. 18611 del 2019 Rv. 275704-01, N. 21377 del 2020 Rv. 279512-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14722 del 2020 Rv. 279005-01, N. 36258 del 2012 Rv. 253150-01

Sez. 3, Sentenza n. 32249 del 19/04/2024 Ud. (dep. **08/08/2024**) Rv. **286733-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **RINALDI JONATA.** *P.M.* **DI NARDO MARILIA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 13/07/2022

548018 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - Norma penale di favore - Declaratoria di illegittimità costituzionale - Applicabilità ai fatti precedenti alla sua entrata in vigore - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In applicazione del principio del "favor rei", può continuarsi ad applicare la norma penale di favore dichiarata incostituzionale ai soli fatti commessi durante la sua apparente vigenza, ma non a quelli perpetrati nel vigore di una disciplina pregressa, dovendosi escludere che la declaratoria di illegittimità costituzionale possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento ai fatti posti in essere sotto la vigenza della legge penale precedente, maggiormente severa. (Fattispecie in tema di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti,

SEZIONE TERZA

avvenuto nella vigenza del disposto, meno favorevole, di cui dell'art. 9, comma 7, legge 14 dicembre 2000, n. 376, che precedette l'entrata in vigore dell'art. 586-bis cod. pen., il cui comma 7 è stato dichiarato incostituzionale da Corte cost. n. 105 del 2022, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti»).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 586 bis CORTE COST., Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 2 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 7 com. 1 lett. N CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 85 CORTE COST., Costituzione art. 136, Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41046 del 2018 Rv. 274324-01

Massime precedenti Difformi: N. 24834 del 2017 Rv. 270567-01

Massime precedenti Vedi: N. 28233 del 2016 Rv. 267410-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46653 del 2015 Rv. 265111-01

Sez. 3, Sentenza n. 32249 del 19/04/2024 Ud. (dep. **08/08/2024**) Rv. **286733-02**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **RINALDI JONATA. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 13/07/2022

621000 SPORT - Tutela sanitaria delle attività sportive - Delitto di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti - Nozione di commercio - Individuazione di specifici acquirenti - Necessità - Esclusione.

In tema di tutela sanitaria delle attività sportive, il delitto di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti, di cui all'art. 586-bis, comma settimo, cod. pen., si configura con la mera immissione della merce sul mercato, sia pure tramite canali riservati o pubblicizzati con specifici accorgimenti, e non presuppone l'individuazione di specifici acquirenti, non essendo richiesto, a fini perfezionativi, la vendita dei medicinali in questione, che costituisce solo un "posterius" rispetto al fatto tipico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 586 bis com. 7 CORTE COST., Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26289 del 2019 Rv. 276083-01

Massime precedenti Vedi: N. 16437 del 2020 Rv. 279274-01, N. 19198 del 2017 Rv. 269935-01, N. 7081 del 2005 Rv. 230790-01, N. 43328 del 2011 Rv. 251377-01, N. 34355 del 2023 Rv. 285224-01

Sez. 3, Sentenza n. 33109 del 20/02/2024 Cc. (dep. **26/08/2024**) Rv. **286734-01**

Presidente: **GALTERIO DONATELLA.** *Estensore:* **GENTILI ANDREA.** *Relatore:* **GENTILI ANDREA.** *Imputato:* **BACHLI DANIEL ALEX. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 28/09/2023

678018 TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - Rescissione del giudicato ex art. 629-bis, cod. proc. pen. - Richiesta - Operatività della sospensione del termine di presentazione nel periodo feriale - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE TERZA

Il termine di trenta giorni decorrente dall'intervenuta conoscenza della sentenza, fissato, a pena di inammissibilità, dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato, è soggetto alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non rientrando in alcuna delle eccezioni specificamente previste dalla suddetta legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis com. 2, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25245 del 2021 Rv. 281548-01, N. 146 del 2019 Rv. 274830-01, N. 29862 del 2020 Rv. 279723-01, N. 45736 del 2019 Rv. 277330-01, N. 32014 del 2018 Rv. 273637-01, N. 31981 del 2018 Rv. 273522-01, N. 34362 del 2021 Rv. 281830-01, N. 12357 del 2023 Rv. 284236-01

AGOSTO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 31665 del 25/06/2024 Ud. (dep. **02/08/2024**) Rv. **286871-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PG C/ GHIRELLI PAOLO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 05/07/2023

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Esiguità del risparmio di spesa - Rilevanza ai fini dell'esclusione del requisito del vantaggio - Esclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità da reato degli enti, l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute assume rilevanza per escludere la sussistenza del requisito oggettivo del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che la violazione si iscriva in un contesto di generale osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dell'impresa. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna dell'ente sul rilievo dell'insussistenza di un vantaggio in termini di risparmio di spesa rispetto alle dimensioni aziendali, anche alla luce dell'adozione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la violazione contestata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5 lett. B, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33976 del 2022 Rv. 283556-01, N. 29538 del 2019 Rv. 276596-03, N. 22256 del 2021 Rv. 281276-02, N. 16598 del 2019 Rv. 275570-01

Sez. 4, Sentenza n. 31665 del 25/06/2024 Ud. (dep. **02/08/2024**) Rv. **286871-02**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PG C/ GHIRELLI PAOLO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 05/07/2023

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Colpa di organizzazione - Funzione - Onere dell'accusa - Oggetto.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione ex art. 25-septies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, riveste funzione analoga a quella della colpa afferente al reato commesso dalla persona fisica, risultando elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione rimproverabile della regola cautelare, la soddisfazione del cui onere probatorio grava sull'accusa, mediante la prova dell'immedesimazione organica rafforzata prevista dalla norma e della carenza del modello organizzativo, oltre che del reato presupposto e del nesso causale tra reato e comportamento dell'ente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 septies, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18413 del 2022 Rv. 283247-01, N. 22586 del 2024 Rv. 286586-01, N. 27735 del 2010 Rv. 247666-01, N. 12149 del 2021 Rv. 280777-01, N. 21704 del 2023 Rv. 284641-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261113-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 31665 del 25/06/2024** Ud. (dep. **02/08/2024**) Rv. **286871-03**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PG C/ GHIRELLI PAOLO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 05/07/2023

548020 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITA' - IN GENERE - Reato omissivo colposo commesso all'estero - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Il reato omissivo colposo si considera commesso nello Stato, in applicazione del principio di territorialità della legge penale di cui all'art. 6, comma secondo, cod. pen., nel caso in cui abbia avuto luogo in tale territorio anche una parte soltanto della omissione causativa dell'evento. (In applicazione del principio, la Corte, in un caso di omicidio colposo con violazione della normativa antinfortunistica sul lavoro, il cui evento si era verificato all'estero, ha ritenuto che per l'affermazione della giurisdizione italiana sia sufficiente che sul territorio nazionale si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, pur se priva dei requisiti di idoneità e univocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella svoltasi all'estero).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6 com. 2, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113

Massime precedenti Conformi: N. 56953 del 2017 Rv. 272220-01, N. 35510 del 2021 Rv. 281853-01, N. 39993 del 2021 Rv. 282061-01, N. 6376 del 2017 Rv. 269062-01, N. 13085 del 2014 Rv. 259486-01

Massime precedenti Vedi: N. 44306 del 2007 Rv. 238588-01, N. 7409 del 2000 Rv. 216605-01

AGOSTO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 32098 del 05/07/2024 Cc. (dep. **06/08/2024**) Rv. **286814-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: PMT C/ BUJARI NARDI. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LECCO, 17/09/2021

671021 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - Irrituale instaurazione del giudizio direttissimo per reato per cui non è ammesso tale rito - Dichiarazione di nullità - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice, dichiarata la nullità del giudizio proposto con rito direttissimo ai sensi dell'art. 12-bis d.l. n. 306 del 1992 per un reato per cui non è ammesso tale rito, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto il procedimento può riprendere con l'attivazione del giudizio ordinario, senza che si determini alcuna stasi del procedimento stesso. (Fattispecie in tema di lesioni aggravate dall'uso di una spranga di ferro, in cui la Corte ha evidenziato che nella nozione di «reati concernenti le armi e gli esplosivi», in relazione ai quali è prevista l'adozione del rito direttissimo, rientrano solo quelli che direttamente concernono le attività - quali detenzione, porto, trasporto, importazione - aventi come oggetto le armi e non anche quelli in cui l'arma rilevi come dato meramente circostanziale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46122 del 2022 Rv. 283764-01

Sez. 5, Sentenza n. 33203 del 03/07/2024 Ud. (dep. **27/08/2024**) Rv. **286787-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: C. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 10/10/2023

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Procedibilità d'ufficio - Incapacità per infermità della persona offesa - Nozione - Fattispecie.

In tema di furto, l'infermità, fisica o psichica, della persona offesa, che costituisce presupposto normativo per la procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 624 cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non deve essere circoscritta ai soli casi di infermità psichica intesa come stato patologico, ma può essere estesa anche ai casi di carenza o anomalia mentale o cognitiva o di particolare vulnerabilità della persona offesa, tale da influire, anche in modo transeunte od occasionale, sulla pienezza delle facoltà intellettive e tale da inficiare la capacità di autodeterminazione o di opposizione dinanzi all'altrui condotta illecita. (Fattispecie in tema di furto commesso ai danni di persona quasi ottuagenaria nei cui confronti era stata utilizzata anche una sostanza chimica i cui effetti destabilizzanti erano stati percepiti dall'anziana).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4273 del 2022 Rv. 282741-01, N. 17762 del 2014 Rv. 259563-01, N. 6971 del 2011 Rv. 249662-01, N. 33865 del 2023 Rv. 285033-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 32162 del 19/06/2024** Ud. (dep. **07/08/2024**) Rv. **286874-03**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: M. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 18/10/2023

612025 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., con riferimento al meno grave trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 83, cod. pen. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

In tema concorso anomalo di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., con riferimento al trattamento sanzionatorio meno grave previsto dall'art. 83 cod. pen. per il reato aberrante monolesivo, trattandosi di istituti non identici tra loro, in quanto, mentre nella cd. "aberratio delicti" il soggetto agente è uno solo e la condotta colposamente posta in essere è diversa da quella dolosamente preordinata, l'istituto di cui all'art. 116 è connotato da una maggiore pericolosità determinata dall'azione criminosa collettiva, nonché dal colposo affidamento del soggetto che non ha voluto il reato diverso, all'attività dolosa altrui su cui non ha alcun dominio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 83, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17502 del 2018 Rv. 272893-01

Sez. 5, **Sentenza n. 31698 del 19/06/2024** Ud. (dep. **02/08/2024**) Rv. **286781-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: FELTRI VITTORIO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 23/06/2023

622003 STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA - Editoriale - Verità putativa - Continenza espositiva - Criteri di valutazione - Indicazione.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, i requisiti della verità putativa e della continenza espressiva devono essere valutati con maggiore rigore nel caso di un editoriale, in ragione sia dell'autorevolezza dell'autore (che induce il c.d. lettore medio a riporre maggiore fiducia nel contenuto dell'articolo), sia del rilievo che assume tale contributo all'interno del giornale, circostanze dalle quali deriva una maggiore offesa alla reputazione della persona.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 bis CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29730 del 2010 Rv. 247966-01, N. 9953 del 2023 Rv. 284177-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 32162 del 19/06/2024 Ud. (dep. **07/08/2024**) Rv. **286874-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: M. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 18/10/2023

612025 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, cod. pen. in relazione all'art. 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

In tema di concorso anomalo di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen. in relazione all'art. 27 Cost., atteso che, per un verso, l'evento non voluto non è imputato all'agente a titolo di responsabilità oggettiva, bensì di colpa in concreto rispetto alla previsione ovvero alla prevedibilità dell'evento non voluto posto in essere da uno o più concorrenti nel delitto voluto, tenuto conto delle caratteristiche dello stesso, delle modalità della condotta e della personalità del reo e, per altro verso, la previsione di una circostanza attenuante va a riequilibrare il trattamento sanzionatorio per il reato non voluto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST., Costituzione art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 49486 del 2014 Rv. 261003-01, N. 44359 del 2015 Rv. 265728-01, N. 3167 del 2014 Rv. 258604-01, N. 49165 del 2016 Rv. 268159-01

Sez. 5, Sentenza n. 33091 del 14/06/2024 Cc. (dep. **23/08/2024**) Rv. **286804-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: CHIAPPINI SIMONE. P.M. PARASPORO CINZIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE TORINO, 19/02/2024

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per equivalente di beni futuri - Esclusione - Ragioni.

La confisca per equivalente, stante la sua natura sanzionatoria, non può riguardare beni pervenuti nella disponibilità del condannato dopo l'irrevocabilità del provvedimento. (La Corte ha altresì sottolineato la differenza con il sequestro funzionale alla confisca per equivalente che, pur avendo la medesima natura sanzionatoria, può avere ad oggetto anche beni futuri trattandosi di misura cautelare diretta a consentire alla confisca di operare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37454 del 2017 Rv. 271166-01, N. 714 del 2022 Rv. 282731-02, N. 4097 del 2016 Rv. 265844-01, N. 41135 del 2019 Rv. 277980-01

Sez. 5, Sentenza n. 31694 del 07/06/2024 Ud. (dep. **02/08/2024**) Rv. **286780-01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: CUOCO MICHELE. Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: IAMONTE ANTONINO. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 04/10/2023

673003 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Art. 190-bis, cod. proc. pen. - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. - Successivo mutamento del giudice ovvero dei componenti del collegio - Nuovo esame - Necessità - Esclusione.

SEZIONE QUINTA

In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nei casi previsti dall'art. 190-bis cod. proc. pen., la prova riassunta in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non deve necessariamente essere raccolta una seconda volta quando muti la persona fisica del giudice di secondo grado o dei componenti del collegio giudicante. (In motivazione la Corte ha precisato che, in ogni caso, sussiste l'onere della parte di indicare le ragioni poste a fondamento dell'esigenza di rinnovazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4059 del 2019 Rv. 276396-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41736 del 2019 Rv. 276754-01

Sez. 5, Sentenza n. 33063 del 05/06/2024 Ud. (dep. **23/08/2024**) Rv. **286803-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **ROMANDINI DOMENICO. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 12/09/2023

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Somme destinate al trattamento di fine rapporto lavoro del dipendente o al pagamento di un finanziamento erogato a quest'ultimo - Prelievo dell'amministratore dalle casse sociali della fallita - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, integra distrazione la condotta dell'amministratore della società fallita che preleva dalle casse sociali somme destinate al pagamento del trattamento di fine rapporto di un lavoratore, ovvero al pagamento, a seguito della cessione del credito in favore della società, delle rate di un finanziamento erogato a un dipendente, trattandosi di somme facenti parte del patrimonio della società fallita.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Legge Falliment. art. 216 com. 2, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27410 del 2022 Rv. 283580-01, N. 3191 del 2021 Rv. 280415-01, N. 38328 del 2023 Rv. 285303-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37954 del 2011 Rv. 250974-01, N. 1327 del 2005 Rv. 229634-01

Sez. 5, Sentenza n. 32091 del 29/05/2024 Cc. (dep. **06/08/2024**) Rv. **286783-01**

Presidente: **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Estensore:* **BORRELLI PAOLA.** *Relatore:* **BORRELLI PAOLA.** *Imputato:* **TIDU PIETRO. P.M. FILIPPI PAOLA.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 22/01/2024

658013 GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE - Inammissibilità per carenza di allegazione della documentazione - Procedura "de plano" - Legittimità.

L'inammissibilità della richiesta di ricusazione per carenza di allegazione della documentazione a sostegno dei motivi adottati può essere dichiarata con procedura camerale "de plano".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 3

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 42150 del 2012 Rv. 253811-01, N. 6211 del 2015 Rv. 264821-01, N. 42024 del 2017 Rv. 270770-01, N. 27977 del 2021 Rv. 281682-03, N. 49466 del 2019 Rv. 277654-01

Sez. 5, Sentenza n. 32149 del 22/05/2024 Ud. (dep. **07/08/2024**) Rv. **286784-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **ROMANO MICHELE.** *Relatore:* **ROMANO MICHELE.** *Imputato:* **V. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 28/06/2023

603021 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITU' - Riduzione in servitù con costrizione a rapporti sessuali - Delitto di violenza sessuale - Concorso di reati - Esclusione - Assorbimento - Sussistenza - Ragioni.

Il delitto di riduzione in servitù, attuato mediante violenza e minaccia costringendo la vittima a prestazioni sessuali, non può concorrere, per il principio di specialità, con quello di violenza sessuale configurato in relazione alle medesime condotte, in quanto contiene tutti gli elementi costitutivi di quest'ultimo, nonché, in funzione specializzante, l'ulteriore requisito della riduzione in stato di soggezione continuativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 600, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37136 del 2022 Rv. 283567-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20664 del 2017 Rv. 269668-01, N. 41588 del 2017 Rv. 270902-01

Sez. 5, Sentenza n. 33056 del 21/05/2024 Ud. (dep. **23/08/2024**) Rv. **286875-03**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **GUALANDI GIULIANO. P.M. PASSAFIUME SABRINA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 02/05/2023

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Tecnico comunale che attesti falsamente l'ultimazione e l'esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni contrattuali - Reato di cui all'art. 479 cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico e non il reato di falsità ideologica in certificati amministrativi, la condotta del dipendente comunale che, in qualità di tecnico municipale e direttore dei lavori, attesti falsamente l'ultimazione e l'esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni contrattuali, in quanto dette attestazioni non costituiscono giudizi di valore, puramente soggettivi, ma giudizi del tutto oggettivi e tecnici, vincolati al progetto approvato e preordinati a controllarne la regolare e fedele esecuzione, con la conseguenza che la valutazione, pur sussistente, presuppone un'inevitabile attività di constatazione integrante il contenuto proprio dell'atto pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480, DPR 05/10/2007 num. 207 art. 199

Massime precedenti Vedi: N. 49025 del 2004 Rv. 231284-01, N. 38153 del 2006 Rv. 236039-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 33056 del 21/05/2024** Ud. (dep. **23/08/2024**) Rv. **286875-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: GUALANDI GIULIANO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 02/05/2023

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico - Falsità del certificato di ultimazione dei lavori appaltati da ente pubblico - Concorso nel reato del direttore tecnico dell'impresa esecutrice dei lavori - Sottoscrizione del falso certificato - Sufficienza.

In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, nel caso di falso certificato di ultimazione dei lavori, per la configurabilità del concorso di persone nel reato da parte del direttore tecnico dell'impresa esecutrice è sufficiente che la sottoscrizione di quest'ultimo del falso certificato si accompagni a quella del direttore dei lavori nominato dall'ente pubblico, essendo entrambe richieste dalle disposizioni di cui all'art. 199 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "ratione temporis" applicabili e risultando la sottoscrizione del direttore tecnico decisiva per legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, DPR 05/10/2007 num. 207 art. 199

Massime precedenti Vedi: N. 22418 del 2009 Rv. 244098-01, N. 23176 del 2004 Rv. 228237-01, N. 43569 del 2019 Rv. 276990-01, N. 1986 del 2017 Rv. 268972-01

Sez. 5, **Sentenza n. 33201 del 21/05/2024** Ud. (dep. **27/08/2024**) Rv. **286786-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: DI RIENZO ELIO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/09/2023

598051 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITA' O SU QUALITA' PERSONALI - False dichiarazioni sulle proprie qualità personali - Dichiarante che non ha ricevuto gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. - Sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2023 - Reato di cui all'art. 495, cod. pen. - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di delitti contro la fede pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2023, non integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta dell'imputato che, senza essere stato destinatario degli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., renda false dichiarazioni sulle proprie qualità personali elencate nell'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie in cui l'imputato, prima dell'interrogatorio, aveva reso false dichiarazioni in ordine alla sua incensuratezza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 4264 del 2022 Rv. 282740-01, N. 15654 del 2014 Rv. 259876-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 33056 del 21/05/2024** Ud. (dep. **23/08/2024**) Rv. **286875-02**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: GUALANDI GIULIANO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 02/05/2023

548015 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA - Errore sulla qualità di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio - Ignoranza o falsa interpretazione della legge - Scusabilità - Esclusione.

L'errore sulla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che derivi da ignoranza o falsa interpretazione della legge, non vale a scusare l'agente, risolvendosi in un errore sulla legge penale, in quanto la definizione di pubblico ufficiale e quella di incaricato di pubblico servizio sono contenute negli artt. 357 e 358 cod. pen. che richiamano, con rinvio ricettizio, le norme extrapenali, attribuendo loro natura di norma penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9473 del 2017 Rv. 269131-01

Sez. 5, **Sentenza n. 31850 del 15/05/2024** Ud. (dep. **05/08/2024**) Rv. **286802-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: CALDEROLI ROBERTO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 21/11/2023

609058 REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - Art. 604-ter, comma secondo, cod. pen.- Divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui al comma primo - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604-ter, comma secondo, cod. pen. per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui al comma primo del citato articolo del codice penale, trattandosi di una scelta legislativa non irragionevole perché diretta ad attribuire particolare disvalore a condotte che conferiscono a determinati soggetti condizioni di inferiorità o indegnità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 604 ter

Massime precedenti Vedi: N. 307 del 2021 Rv. 280146-01

Sez. 5, **Sentenza n. 33087 del 10/05/2024** Cc. (dep. **23/08/2024**) Rv. **286785-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: PE C/ GATTA CLAUDIO. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 15/11/2023

654002 COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE - Decreto di sequestro probatorio reso dal procuratore europeo delegato - Riesame - Competenza funzionale - Tribunale del capoluogo di provincia ove ha sede l'ufficio del procuratore europeo delegato - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE QUINTA

In tema di competenza funzionale, è competente a decidere il riesame del decreto di sequestro probatorio reso dal procuratore europeo delegato il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del suddetto procuratore, posto che la normativa speciale relativa alle funzioni di EPPO di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs 2 febbraio 2021, n. 9, lascia "ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice" nazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 9 art. 9 com. 2, Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 9 art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19104 del 2008 Rv. 239861-01

Sez. 5, Ordinanza n. 33086 del 10/05/2024 Cc. (dep. **23/08/2024**) Rv. **286805-01**

Presidente: **VESSICHELLI MARIA**. *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO**. *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO**. *Imputato:* **PG C/ GIACOMINO DOMENICO**. *P.M.* **PERELLI SIMONE**. (Conf.)

Qualifica appello il ricorso, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE PERUGIA, 12/10/2023

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sentenza di non luogo a procedere - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità solo per l'ipotesi prevista dall'art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen. - Conseguenze.

La sentenza di non luogo a procedere, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, relativa ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non è ricorribile direttamente per cassazione ma è esclusivamente appellabile, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità deve essere qualificato come appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 23 com. 1 lett. M

Massime precedenti Vedi: N. 18305 del 2019 Rv. 275916-01, N. 5452 del 2023 Rv. 284138-01, N. 22551 del 2024 Rv. 286561-01 Rv. 286561-01

Sez. 5, Sentenza n. 32176 del 08/05/2024 Cc. (dep. **07/08/2024**) Rv. **286816-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. *Estensore:* **CAVALLONE LUCIANO**. *Relatore:* **CAVALLONE LUCIANO**. *Imputato:* **BIANCHI CAMILLO**. *P.M.* **CENICCOLA A. ALDO**. (Conf.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE MILANO, 23/11/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Riciclaggio - Confisca ex art. 648-quater, comma secondo, cod. pen. - Oggetto - Individuazione.

In tema di confisca per equivalente conseguente al reato di riciclaggio, il provvedimento ablatorio deve essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all'utilità economica tratta dal riciclatore e non appartenenti a quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 quater com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 37120 del 2019 Rv. 277288-01, N. 10218 del 2024 Rv. 286131-01, N. 34218 del 2020 Rv. 280238-01 Rv. 280238-01, N. 7503 del 2022 Rv. 282957-01 Rv. 282957-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Difformi: N. 2166 del 2023 Rv. 283898-01, N. 2879 del 2022 Rv. 282519-01, N. 30899 del 2020 Rv. 280029-01, N. 19561 del 2022 Rv. 283194-01

Massime precedenti Vedi: N. 22020 del 2019 Rv. 276501-01

Sez. 5, Sentenza n. 31704 del 02/05/2024 Cc. (dep. **02/08/2024**) Rv. **286782-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: P. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE GORIZIA, 18/01/2024

664002 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IN GENERE - Misura precautelare ex art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicazione della sola misura accessoria del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa - Possibilità - Esclusione.

In tema di misure precautelari, il divieto accessorio di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., può essere imposto, in ragione dei principi di tassatività e tipicità delle misure limitative della libertà personale, solo congiuntamente all'allontanamento urgente dalla casa familiare, anche nelle forme del divieto di rientro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 bis com. 2, Costituzione art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 24351 del 2023 Rv. 284760-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29907 del 2006 Rv. 234138-01

AGOSTO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 33019 del 12/07/2024 Ud. (dep. **22/08/2024**) Rv. **286837-01**

Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: GABRIELLI ALESSANDRO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 10/11/2023

606021 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO - Condotta commessa con uno scritto - Corpo riunito in collegio per l'esercizio delle sue funzioni - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Il delitto di oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, realizzato con uno scritto diretto al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, non postula necessariamente che la condotta venga posta in essere "al cospetto" di questi ultimi, cioè mentre si trovano nell'esercizio delle funzioni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente ravvisato il reato di oltraggio corporativo in relazione ad alcune "mails", inviate agli "accounts" ufficiali di Polizia locale, Prefettura e Comune, contenenti gravi offese agli appartenenti al corpo di Polizia locale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 342 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 2804 del 2007 Rv. 235721-01

Massime precedenti Vedi: N. 660 del 1997 Rv. 207865-01, N. 1168 del 1999 Rv. 213334-01, N. 7498 del 1998 Rv. 211247-01, N. 4159 del 2000 Rv. 220518-01

Sez. 6, Sentenza n. 32712 del 11/07/2024 Cc. (dep. **20/08/2024**) Rv. **286860-03**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: YAEESH ANAN KAMAL AFIF. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' L'AQUILA, 04/04/2024

604029 REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA' INTERNAZIONALE DELLO STATO - IN GENERE - Associazioni terroristiche - Condotte di terrorismo ex art. 270-sexies, cod. pen. e Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999 - Contesto di conflitto armato - Compatibilità - Condizioni.

In tema di associazioni terroristiche, alla stregua della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, siglata a New York l'8 dicembre 1999, ratificata dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atti terroristici verso uno Stato estero le condotte violente che, pur nel contesto di conflitti armati, siano rivolte contro la popolazione civile presente in territori che, in base al diritto internazionale, devono ritenersi illegittimamente occupati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis, Cod. Pen. art. 270 sexies, Tratt. Internaz. 08/12/1999, Legge 14/01/2003 num. 7

Massime precedenti Conformi: N. 39545 del 2008 Rv. 241730-01, N. 1072 del 2007 Rv. 235288-01

Massime precedenti Vedi: N. 31389 del 2008 Rv. 241174-01, N. 75 del 2009 Rv. 242354-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 32712 del 11/07/2024** Cc. (dep. 20/08/2024) Rv. 286860-02

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** Estensore: **DI GERONIMO PAOLO.** Relatore: **DI GERONIMO PAOLO.** Imputato: **YAEESH ANAN KAMAL AFIF. P.M. ANIELLO ROBERTO.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' L'AQUILA, 04/04/2024

604029 REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA' INTERNAZIONALE DELLO STATO - IN GENERE - Art. 270-bis, comma terzo, cod. pen. - Stato estero - Nozione.

La nozione di Stato estero evocata dall'art. 270-bis, comma terzo, cod. pen. si attaglia anche all'ipotesi in cui le condotte finalizzate a intimidire la popolazione civile realizzate in territori illegittimamente occupati e al di fuori dei confini nazionali riconosciuti dall'ordinamento internazionale. (In motivazione la Corte ha precisato che la finalità di terrorismo rileva in quanto diretta a colpire lo Stato estero a prescindere dall'ambito territoriale in cui la condotta viene realizzata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis com. 3, Cod. Pen. art. 270 sexies, Tratt. Internaz. 08/12/1999, Legge 14/01/2003 num. 7

Massime precedenti Vedi: N. 17079 del 2022 Rv. 283077-01, N. 8891 del 2021 Rv. 280750-01, N. 75 del 2009 Rv. 242354-01

Sez. 6, **Sentenza n. 32712 del 11/07/2024** Cc. (dep. 20/08/2024) Rv. 286860-01

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** Estensore: **DI GERONIMO PAOLO.** Relatore: **DI GERONIMO PAOLO.** Imputato: **YAEESH ANAN KAMAL AFIF. P.M. ANIELLO ROBERTO.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' L'AQUILA, 04/04/2024

604029 REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA' INTERNAZIONALE DELLO STATO - IN GENERE - Associazione terroristica - Reato di cui all'art. 270-bis, cod. pen. - Inserimento nella "black list" stilata da organismi internazionali - Mero elemento indiziario - Accertamento in concreto - Fattispecie.

In tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, l'inserimento di una organizzazione nella c.d. "black list" stilata dagli organismi sovranazionali non è sufficiente a qualificarne la natura terroristica, bensì rappresenta un elemento indiziario da valutare in concreto, unitamente alle altre emergenze istruttorie. (Fattispecie cautelare relativa al Gruppo Brigate Martiri di Al Aqsa, risultato intento, dalle comunicazioni intercettate, alla pianificazione di un attentato contro obiettivi civili).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis, Cod. Pen. art. 270 sexies, Tratt. Internaz. 08/12/1999, Legge 14/01/2003 num. 7

Massime precedenti Conformi: N. 10380 del 2019 Rv. 277239-01, N. 12175 del 2005 Rv. 231483-01, N. 1072 del 2007 Rv. 235291-01

Massime precedenti Vedi: N. 13421 del 2019 Rv. 275983-02, N. 17079 del 2022 Rv. 283077-01, N. 14704 del 2020 Rv. 279408-03, N. 8891 del 2021 Rv. 280750-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 32355 del 08/07/2024** Cc. (dep. **08/08/2024**) Rv. **286857-01**

Presidente: **CRISCUOLO ANNA.** *Estensore:* **RICCIARELLI MASSIMO.** *Relatore:* **RICCIARELLI MASSIMO.** *Imputato:* **COMPAGNO MAURIZIO. P.M. PICARDI ANTONIETTA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 05/04/2024

664040 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DEL PUBBLICO MINISTERO - Requisito di specificità - Necessità - Caratteristiche.

L'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perché non soddisfa i requisiti di specificità, salvo il caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del giudice per le indagini preliminari, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501

Massime precedenti Conformi: N. 45948 del 2015 Rv. 265276-01, N. 277 del 2014 Rv. 257772-01, N. 47546 del 2013 Rv. 258664-01, N. 32993 del 2013 Rv. 256996-01, N. 46025 del 2013 Rv. 257448-01

Massime precedenti Vedi: N. 51531 del 2019 Rv. 277811-01, N. 3277 del 1997 Rv. 208324-01

Sez. 6, **Sentenza n. 32039 del 08/07/2024** Ud. (dep. **06/08/2024**) Rv. **286853-01**

Presidente: **CRISCUOLO ANNA.** *Estensore:* **AMOROSO RICCARDO.** *Relatore:* **AMOROSO RICCARDO.** *Imputato:* **T. P.M. PICARDI ANTONIETTA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 05/12/2023

597049 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Figli minori - Omesso versamento dell'assegno liquidato in sede civile - Mancanza dei mezzi di sussistenza - Art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza - Delitto di cui all'art. 570-bis, cod. pen.- Assorbimento - Ragioni.

Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che rimane assorbito nel primo, la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, in quanto il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, mentre quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare richiede che da tale inadempimento consegua la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2, Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9065 del 2023 Rv. 284274-01, N. 6575 del 2009 Rv. 243529-01, N. 57237 del 2017 Rv. 271674-01, N. 20013 del 2022 Rv. 283303-01, N. 44629 del 2013 Rv. 256905-01, N. 45103 del 2023 Rv. 285473-01

Massime precedenti Difformi: N. 12190 del 2022 Rv. 282990-01 Rv. 282990-01, N. 36207 del 2020 Rv. 280180-01, N. 18572 del 2019 Rv. 275677-01, N. 55064 del 2017 Rv. 271669-01, N. 10772 del 2018 Rv. 272763-01, N. 43560 del 2021 Rv. 282184-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 32042 del 08/07/2024 Ud. (dep. **06/08/2024**) Rv. **286854-01**

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: F. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 17/10/2023

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Separazione coniugale - Richiesta di affidamento esclusivo dei figli - Dichiarazioni della persona offesa - Inattendibilità - Esclusione.

In tema di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di figli minori, la pendenza di ricorso per separazione coniugale con richiesta di affidamento esclusivo dei figli, promosso dalla persona offesa, non inficia per sé sola l'attendibilità di questa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 com. 2, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 30, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20004 del 2024 Rv. 286478-01, N. 38306 del 2023 Rv. 285185-01

Sez. 6, Sentenza n. 32345 del 08/07/2024 Ud. (dep. **08/08/2024**) Rv. **286855-01**

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: ZHU YOUYU. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/02/2024

606066 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - Elemento oggettivo - Offerta o promessa di donativi di modesta entità - Configurabilità del reato - Condizioni.

L'offerta di una somma di denaro di modesta entità integra il delitto di istigazione alla corruzione se, tenuto conto delle condizioni dell'offerente, nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca, sia non irrisoria ed idonea a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione sulla irrisorietà non deve essere operata in astratto, ma rapportata alla incidenza economica dell'atto contrario richiesto come contropartita al pubblico ufficiale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1935 del 2016 Rv. 266498-01, N. 48205 del 2012 Rv. 254121-01, N. 19319 del 2017 Rv. 269836-01

Sez. 6, Sentenza n. 32042 del 08/07/2024 Ud. (dep. **06/08/2024**) Rv. **286854-02**

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: F. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 17/10/2023

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Condotta maltrattante - Finalità "educativa" - Matrice discriminatoria - Violazione del divieto enunciato dall'art. 12.1 della Convenzione di Istanbul - Sussistenza.

Integra il reato di maltrattamenti la condotta dell'agente volta ad imporre, a fini asseritamente educativi, il proprio potere assoluto e sovraordinato, con l'obbligo per la vittima di svolgere, in

SEZIONE SESTA

quanto donna, compiti di cura e servizio secondo gli ordini impartiti dal partner. (In motivazione, la Corte ha precisato che una tale condotta viola il divieto di utilizzo di pregiudizi di genere sancito dall'art. 12.1 della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, nella parte in cui afferma la illiceità delle pratiche punitive fondate su una pretesa insubordinazione femminile agli obblighi familiari o coniugali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 30, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 37978 del 2023 Rv. 285273-01, N. 4935 del 2019 Rv. 274617-01

Sez. 6, Sentenza n. 32482 del 04/07/2024 Cc. (dep. **09/08/2024**) Rv. **286859-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TRIPICCIÓN DEBORA. Relatore: TRIPICCIÓN DEBORA. Imputato: SOCIETA RESTIVO SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 19/03/2024

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Interdittiva antimafia - Richiesta di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 - Diniego - Appello - Argomentazioni rese dal ricorrente - Incidenza sull'effetto devolutivo dell'impugnazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è illegittima la decisione con la quale sia dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso il decreto reiettivo della richiesta di controllo, in ragione di una ritenuta preclusione derivante dalle argomentazioni svolte dall'appellante in merito all'insussistenza dell'agevolazione occasionale e del pericolo di infiltrazione mafiosa, in quanto l'effetto preclusivo di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è circoscritto ai soli punti della decisione non impugnati e non riguarda, invece, le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del "petitum". (Vedi: Sez. U, n. 1 del 1995, Rv. 203096-01)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis

Massime precedenti Vedi: N. 1422 del 2018 Rv. 271974-01, N. 13388 del 2021 Rv. 280851-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46898 del 2019 Rv. 277156-01

Sez. 6, Sentenza n. 32351 del 04/07/2024 Cc. (dep. **08/08/2024**) Rv. **286856-02**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TRIPICCIÓN DEBORA. Relatore: TRIPICCIÓN DEBORA. Imputato: P. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 27/03/2024

664064 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE - Misura patrimoniale ex art. 282-bis, comma 3, cod. proc. pen. - Modalità esecutive - Impugnabilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di ingiunzione di pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, imposta quale misura accessoria all'allontanamento dalla casa familiare, sono autonomamente impugnabili le disposizioni che attengono alle modalità esecutive dell'obbligo ove incidano, in modo apprezzabile e tendenzialmente permanente, sulla sua effettività, frustrandone la finalità

SEZIONE SESTA

di assicurare un'adeguata protezione economica alle persone conviventi. (Fattispecie relativa ad appello cautelare avverso la statuizione che subordinava l'obbligo di pagamento alla condizione, meramente potestativa, della ripresa dell'attività lavorativa da parte dell'indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 bis com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11406 del 2016 Rv. 266303-01, N. 45344 del 2011 Rv. 251617-01, N. 13718 del 2020 Rv. 278758-01

Sez. 6, Sentenza n. 31929 del 25/06/2024 Ud. (dep. **05/08/2024**) Rv. **286867-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **C. P.M. SALVADORI SILVIA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TRENTO, 03/11/2023

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Fattispecie aggravata della commissione del fatto in presenza di minore - Nozione di "fatto" - Assistenza del minore ad un singolo episodio di maltrattamenti - Sufficienza - Esclusione - Ragioni -

Ai fini della integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell'art. 572, comma secondo, cod. pen., non è sufficiente che il minore assista ad un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 com. 2, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 9 com. 2 lett. B

Massime precedenti Difformi: N. 21998 del 2023 Rv. 285118-01, N. 19832 del 2022 Rv. 283162-01

Massime precedenti Vedi: N. 8323 del 2021 Rv. 281051-01, N. 47121 del 2023 Rv. 285479-01, N. 21087 del 2022 Rv. 283271-02, N. 13422 del 2016 Rv. 267270-01, N. 21024 del 2022 Rv. 283204-01

Sez. 6, Sentenza n. 32470 del 20/06/2024 Ud. (dep. **09/08/2024**) Rv. **286858-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Relatore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Imputato:* **PUNZO GIOVANNI. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 22/09/2023

595056 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FRODE PROCESSUALE - IN GENERE - Delitto di depistaggio - Elemento soggettivo - Caratteri.

Ai fini della integrazione del dolo specifico del delitto di depistaggio, occorre che il pubblico agente sia animato dall'intenzione di deviare l'indagine o il processo penale rispetto al corso in origine da essi assunto, non essendo sufficiente, invece, il fine di corroborare o consolidare indagini o elementi probatori già acquisiti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 375

Massime precedenti Vedi: N. 7300 del 2024 Rv. 286065-01, N. 34271 del 2022 Rv. 283727-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 31938 del 18/06/2024** Cc. (dep. **05/08/2024**) Rv. **286836-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: DELLA MONICA VINCENZO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 01/03/2024

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Decreto di autorizzazione delle operazioni di intercettazione - Successivo impiego del c.d. IMEI "catcher" - Necessità di apposita autorizzazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'impiego del c.d. IMEI "catcher", costituendo operazione tecnica strumentale alla individuazione delle utenze bersaglio, non necessita di provvedimento autorizzativo apposito e diverso rispetto al decreto di autorizzazione delle operazioni di intercettazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45486 del 2018 Rv. 274934-01, N. 3027 del 2016 Rv. 266496-01

Sez. 6, **Sentenza n. 31921 del 11/06/2024** Ud. (dep. **05/08/2024**) Rv. **286852-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: SIVIERO MASSIMO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 07/03/2023

661101 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE - Annullamento parziale - Rideterminazione da parte della Corte di cassazione della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., la Corte di cassazione può pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio, in relazione alla entità della riduzione di pena da applicare per le circostanze attenuanti generiche, anche all'esito di valutazioni discrezionali, se, alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultano necessari ulteriori accertamenti. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto nella massima estensione le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., avendo escluso la configurabilità delle condotte valorizzate dal giudice di appello per contenere l'entità della riduzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 65 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 51643 del 2019 Rv. 278262-01, N. 845 del 2021 Rv. 280400-01, N. 17010 del 2022 Rv. 283114-01, N. 27886 del 2022 Rv. 283842-01, N. 12391 del 2018 Rv. 272458-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3464 del 2018 Rv. 271831-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 31606 del 30/05/2024** Ud. (dep. **01/08/2024**) Rv. **286851-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: CALORE MADDALENA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 30/01/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Detenzione domiciliare - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, e 47-ter, comma 8, legge n. 354 del 1975 - Contrasto con l'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevedono, per la violazione della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione, conseguenze penali diverse e deteriori rispetto a quelle stabilite per la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha ritenuto la disomogeneità di disciplina ragionevole, alle luce delle peculiari finalità risocializzanti e deflattive che connotano la detenzione domiciliare come pena sostitutiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 354 art. 72, Legge 18/12/2010 num. 199, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 30 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 17 lett. N CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

AGOSTO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione feriale



SEZIONE FERIALE

Sez. F, Sentenza n. 32994 del 20/08/2024 Cc. (dep. **22/08/2024**) Rv. **286878-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: MONTENEGRO MARIA ANTONIETTA. P.M. PATARNELLO MARCO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 08/04/2024

664028 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE - Annullamento con rinvio della sentenza di condanna - Regressione del procedimento - Applicazione alternativa dei limiti di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 303, cod. proc. pen. - Esclusione.

In tema di termini massimi della custodia cautelare, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna e conseguente regressione del procedimento, si applica la disciplina prevista dal comma 2 dell'art. 303 cod. proc. pen. con nuova decorrenza dalla data della sentenza di annullamento, mentre i termini previsti dal comma 4 dell'art. 303 cod. proc. pen., non riguardano ipotesi diverse di decorrenza alternative a quelle previste dal comma 2 e rappresentano il limite massimo di durata complessiva della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 453 del 2023 Rv. 284037-01, N. 47240 del 2021 Rv. 282451-01, N. 9199 del 2024 Rv. 286020-01, N. 39266 del 2013 Rv. 257088-01, N. 4049 del 2019 Rv. 275313-01 Rv. 275313-01

Sez. F, Sentenza n. 32673 del 13/08/2024 Ud. (dep. **14/08/2024**) Rv. **286877-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: CIMINO VINCENZO. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 19/01/2024

603046 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Incidente cagionato superando la linea di mezzzeria - Contestazione in fatto della circostanza aggravante dell'art. 590-bis, comma quinto, n. 2, cod. pen. - Esclusione - Fattispecie.

In tema di lesioni personali stradali, il mero riferimento nell'imputazione all'aver superato la linea di mezzzeria non consente di ritenere ritualmente contestata in fatto all'imputato la circostanza aggravante ad effetto speciale dell'art. 590-bis, comma quinto, n. 2 cod. pen., di aver circolato contromano. (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che, in assenza di un'enunciazione chiara e precisa della circostanza di aver cagionato le lesioni circolando contromano, non può ritenersi la procedibilità d'ufficio prevista dall'art. 590-bis, comma nono, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 bis com. 5 lett. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 1 lett. C, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. A, Cod. Strada art. 143 com. 11, Cod. Strada art. 143 com. 12, Cod. Strada art. 146, Cod. Strada art. 40 com. 10 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 3741 del 2024 Rv. 285878-01, N. 7541 del 2022 Rv. 282982-01, N. 2505 del 2024 Rv. 285844-01, N. 26798 del 2024 Rv. 286650-01

SEZIONE FERIALE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01

Sez. F, Sentenza n. 32379 del 08/08/2024 Cc. (dep. **09/08/2024**) Rv. **286876-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: JOVANOVIC ZORAN. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 22/07/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato - Motivo facoltativo di rifiuto - Art. 18-bis, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69 - Interesse dello Stato all'esercizio dell'azione penale - Discrezionalità dell'autorità giudiziaria - Situazione giuridica soggettiva tutelabile - Esclusione - Ragioni.

In tema di mandato di arresto europeo, la scelta sul motivo facoltativo di rifiuto rappresentato dalla commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato, di cui all'art. 18-bis, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, è rimessa all'autorità giudiziaria preposta a vagliare l'interesse dello Stato all'esercizio dell'azione penale nei confronti del soggetto destinatario del mandato di arresto il quale in sede di legittimità non può dedurre alcun vizio della decisione in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 15/02/2021 num. 9

Massime precedenti Vedi: N. 46641 del 2021 Rv. 282393-01, N. 13063 del 2024 Rv. 286192-01, N. 10119 del 2024 Rv. 286166-01, N. 2959 del 2020 Rv. 278197-01